

Comune di Cesena

Stato di Attuazione
Piano di Razionalizzazione 2019 (al 31/12/2018)
e precedenti

Elementi per la Determinazione
del Nuovo Perimetro di Ricognizione

Analisi Assetto Complessivo
delle Partecipazioni Dirette e Indirette 2020
alla data del 31/12/2019
(art. 20 D.Lgs 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

Indice

PREMESSE	5
1) RISULTATI CONSEGUITI COL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2018	7
2) ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE.....	8
3) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019	11
4) SCHEDE ISTRUTTORIE PER LA RICOGNIZIONE	

Partecipazione diretta:

Energie per la città s.p.a.	19
Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.	25
ATR s.r.l. cons.	31
Techne s.c.p.a.	35
Ser.In.Ar. s.c.p.a.	41
Unica Reti s.p.a.	45
Cesena Fiera s.p.a.	51
Start Romagna s.p.a.	57
Romagna Acque società delle fonti s.p.a.	61
Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l.cons.	67
Lepida s.c.p.a.	73
Hera s.p.a.	79

Partecipazione indiretta:

Plurima s.p.a.	83
----------------	----

PREMESSE

Il D. Lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in merito ai piani di razionalizzazione ordinari prevede, all’art. 20, che le amministrazioni pubbliche:

- entro il 31 dicembre di ogni anno devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- devono adottare piani di razionalizzazione, corredati di **un'apposita relazione tecnica**, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi si rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall’art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
 - necessità di aggregazione di società;
- nel caso sia adottato il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- devono trasmettere i provvedimenti di cui sopra alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art.15 del sopra richiamato D.Lgs 175/2016 nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Si rende pertanto necessario:

- approvare lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2019 (al 31/12/2018) e precedenti evidenziando i risultati raggiunti;
- determinare il nuovo perimetro della ricognizione, in ragione del diverso periodo temporale di riferimento;
- approvare la ricognizione annuale attraverso l’analisi dei requisiti stabiliti dall’art. 20 per tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2019, da includere nel perimetro della ricognizione.

1) RISULTATI CONSEGUITI COL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2019 al 31/12/2018 E PRECEDENTI

Il Comune di Cesena ha da tempo avviato un processo di forte razionalizzazione e di sostanziale riduzione del sistema delle partecipazioni pubbliche, in linea con quanto imposto dal legislatore (in particolare a partire dalla Legge di stabilità 190/2014). Dal 2014 complessivamente sono state avviate 13 dismissioni di partecipazioni societarie, 11 dirette e 2 indirette, tutte concluse. Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 19/12/2019 si era stabilito di confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società detenute alla data del 31/12/2018:

- A.M.R. Soc. cons. a r.l.
- A.T.R. Soc. cons. a r.l.
- Cesena Fiera S.p.a
- Energie per la città' S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.)
- Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. p.a. (success. trasformata in S.p.a.)
- HERA s.p.a. (società quotata)
- Lepida S.p.a. (successivamente trasformata in Soc.cons. p.a.)
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
- Ser.In.Ar. – Servizi integrati d'area Soc. cons. p.a.
- Start Romagna S.p.a.
- Techne Soc.cons.a r.l .
- Unica Reti S.p.a.
- Plurima S.p.a. (detenuta per il tramite di Romagna Acque S.p.a.).

Per quanto concerne le liquidazioni in corso alla data del 31/12/2018 si specifica quanto segue:

Valore Città' s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro imprese in data **11/02/2020**. La cancellazione ha subito un ritardo in quanto un immobile ceduto al Comune era gravato da vincolo legale (bene di interesse culturale) e gli effetti traslativi della proprietà dello stesso erano subordinati al mancato esercizio della prelazione sul bene stesso da parte del Ministero per i beni culturali;

Per **CEUB Centro Residenziale Universitario di Bertinoro Soc cons. arl**, partecipazione indiretta detenuta per il tramite di Serinar soc. cons. p.a., la cui dismissione è stata deliberata con delibera C.C. 62 del 20/12/2018, la società tramite ha comunicato, con nota PGN 101864 /2020 del 25/8, che il recesso è stato perfezionato mediante l'accredito in data 31/12/2019 della somma di € 16.526,00 corrispondente al valore nominale della partecipazione, come previsto da statuto.

La procedura fallimentare di **SA.PRO S.p.a.** non si è conclusa, né è possibile al momento indicare la data prevista per la conclusione.

Per quanto riguarda **Plurima S.p.a.**, per la quale, con Delibera di C.C. 62/2018 succitata, era stata prevista la possibilità di detenere la partecipazione, a condizione che fossero azzerati i compensi dell'organo amministrativo, le modifiche statutarie relative sono state adottate con delibera dell'assemblea dei soci del 16/12/2019.

Si evidenzia infine che, allo scopo di contenere i costi di funzionamento, era stata prevista nel piano di razionalizzazione del 2019 la possibilità di trasformazione di **Energie per la Città S.p.a.** in S.r.l..

La trasformazione è stata approvata con Delibera di C.C. n. 30 del 28/05/2020. Ciò ha consentito di nominare, alla scadenza prevista, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 175/2016, un solo organo, cui sono state affidate entrambe le funzioni: di revisione contabile e di controllo. La riduzione dei relativi costi sarà rilevata a partire dal bilancio 2020.

2) ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE

La ricognizione riguarda tutte le partecipazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** detenute alla data del 31/12/2019.

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di **società o altri organismi soggetti al controllo**.

Ai fini della determinazione del perimetro della ricognizione si elencano le **partecipazioni dirette** detenute alla data del 31/12/2019.

1. A.M.R. Soc. cons. a r.l.
2. A.T.R. Soc. cons. a r.l.
3. Cesena Fiera S.p.a
4. Energie per la città' S.p.a.
5. Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a. (S.c.p.a. fino al 2/8/2018)
6. HERA s.p.a. (società quotata)
7. Lepida S.p.a.
8. Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
9. Ser.In.Ar. – Servizi integrati d'area Soc. cons. p.a.
10. Start Romagna S.p.a.
11. Techne Soc.cons.a r.l .
12. Unica Reti S.p.a.
13. Valore Città S.r.l. in liquidazione
14. S.A.PRO S.p.a. in liquidazione

Alle suddette partecipazioni si aggiunge quella in Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie società consortile per azioni, **in liquidazione**, rilevata attraverso visura camerale, del valore nominale di € 250,00 pari allo 0,05% del capitale sociale.

Tuttavia dalla verifica delle scritture contabili del Comune di Cesena e dei pagamenti effettuati dall'ente, nonché degli atti adottati non risultano, a favore di Confiditalia S.c.p.a. in liquidazione, né pagamenti, né atti autorizzativi alla partecipazione.

Nel perimetro della ricognizione vanno poi inserite le partecipazioni indirette, per la definizione delle quali occorre individuare preliminarmente le **società in controllo**.

Il controverso concetto di controllo pubblico e gli orientamenti del Comune di Cesena

L'art. 2 comma 1 del TUSP, alla lettera m) definisce società a controllo pubblico "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

Alla lettera b) è precisato che per controllo si intende "la situazione descritta all'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quanto, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Pertanto, appare evidente che il Legislatore ha esteso la nozione di controllo a situazioni che si collocano o si possono collocare oltre il dettato dell'art. 2359 c.c.

Questa differenziazione dalla nozione civilistica, secondo alcune interpretazioni, potrebbe spingersi al punto da annullare la pluralità della pubblica amministrazione ed il principio di autonomia che l'attraversa, spingendosi a considerare la pubblica amministrazione un corpo unico.

I problemi interpretativi che la citata norma pone, dunque, sono i seguenti:

a) se l'appartenenza dei soci alla Pubblica Amministrazione, di per sé, implichi un coordinamento tale da realizzare un controllo unitario ai sensi dell'art. 2359 c.c. . in quest'ottica la partecipazione pubblica maggioritaria è di per sé "controllo" di diritto;

b) se il coordinamento tra varie partecipazioni pubbliche possa comunque presumersi per fatti concludenti o debba essere "formalizzato" in accordi in forma scritta.

L'art. 1 comma 3 del TUSP prevede che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Occorre dunque chiedersi se già per l'art. 2359 sia ammissibile il c.d. "controllo congiunto".

Dopo le iniziali incertezze dottrinali e giurisprudenziali ogni dubbio sull'ammissibilità della figura è stato risolto per via legislativa, con la disciplina prevista agli artt. 2341-bis e ss del Codice Civile, secondo la quale i patti parasociali possono essere legittimamente stipulati "al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società".

L'Orientamento del 15 febbraio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze non si limita a richiamare e ritenere rilevante il "controllo congiunto", ma ritiene altresì che esso sussista, per la lettera e la *ratio* della legge, laddove vi sia una maggioranza, assoluta o relativa, determinata dalla mera somma aritmetica delle partecipazioni ascrivibili a diverse e distinte pubbliche amministrazioni.

Secondo questa impostazione, il concetto di "pubblica amministrazione" evocato dall'art. 2 TUSP può e deve essere inteso unitariamente; la medesima impostazione ricorre anche nelle linee guida "anticorruzione" dell'ANAC (delibera 1134 dell'8.11.2017 e delibera 859 del 25/9/2019).

In senso conforme a questo orientamento si sono espresse le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e anche le Sezioni riunite del controllo che evidenziano un dato testuale che ritengono coerente con tale interpretazione: l'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP prevede la sussistenza del controllo "anche" quando per le "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Elementi letterali e logico-sistematici (la *ratio* della riforma, tesa a contenere la spesa delle pubbliche amministrazioni e a garantire la concorrenza) portano a ritenere, secondo questa tesi, che una partecipazione pubblica maggioritaria, anche diffusa, determini il controllo che si può "presumere" anche in assenza di qualunque atto formale che sancisca il coordinamento, per meri comportamenti concludenti.

Secondo un diverso orientamento, avallato anche dagli organi giurisdizionali della Corte dei conti (Cfr. Corte dei Conti SSRR 16/2019/EL e 25/2019 EL) sarebbe pacifica l'insufficienza della mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale per il controllo pubblico. A tal fine le Sez. Riunite hanno considerato integrativa e non aggiuntiva la richiamata disposizione dell'art. 2 co. 1 lett. b) e hanno ritenuto che la situazione di controllo pubblico non possa essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti". Anche il Consiglio di Stato (Sentenza Sez.V 23/1/2019 n.578), valutando la detenibilità di partecipazioni pulviscolari, ha ritenuto che, pur in presenza di un coordinamento non istituzionalizzato, la partecipazione maggioritaria di numerosi soci pubblici non consentisse di incidere sulle decisioni strategiche della società, considerando necessaria, ai fini della configurabilità del controllo, la definizione di appositi patti parasociali

A sostegno di questa tesi concorrono le seguenti considerazioni:

1. il concetto di controllo presuppone, necessariamente, la capacità di esprimere una linea strategica coordinata da parte di più soci, da soli non in grado di esercitare il controllo sulla società. L'autonomia costituzionale delle diverse pubbliche amministrazioni (art. 114 Cost.), non può sfumare per effetto della partecipazione ad una società di diritto comune; il "coordinamento" deve essere l'effetto di un atto di volontà libero, orientato ad imprimere una comune linea strategica alla società;
2. la pubblicità dei patti parasociali prevista dall'art. 2341-ter del Codice Civile è finalizzata alla pubblicità e alla riconoscibilità del dominio sulla *governance*;
3. il "controllo pubblico" non può essere presunto in presenza di "comportamenti concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, dunque da atti aventi forma scritta; l'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede espressamente che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliare e più in generale la forma scritta è la forma prescritta *ad substantiam* per i contratti della pubblica amministrazione, quale *espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma permette di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto*.

Secondo la sentenza 17/2019/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, per il controllo assume rilievo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali, tuttavia la valutazione complessiva delle circostanze consente di desumere il controllo mediante il sistema delle presunzioni basandosi su indici gravi precisi e concordanti.

In relazione alle società detenute interamente da pubbliche amministrazioni va precisato infine che secondo la Delibera Corte dei Conti 22/SEZAUT/2019/INPR "Linee guida per il referto annuale sul sistema dei controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2018" e la Delibera Corte dei Conti 29/SEZAUT/2019/FRG Relazione al Parlamento "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2019" sarebbe pacifica la sussistenza di controllo pubblico, in quanto la mancanza di soci privati renderebbe illogica la pretesa di assenza di controllo pubblico anche se il coordinamento istituzionale non è formalizzato.

Il complesso quadro interpretativo venutosi a creare in tema di "controllo" ha portato l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, istituito ai sensi dell'art. 154 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs.

267/2000) alla pronuncia di un atto di indirizzo volto a sollecitare un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico" come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) ed m) del TUSP.

Nella **tabella allegato 1)** è riportata una raccolta dei principali riferimenti giurisprudenziali in materia di controllo.

Sia nella ricognizione ordinaria approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 62/2018 che in quella successiva 95/2019 sono state considerate *non in controllo pubblico* ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 175/2016, pur in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, le seguenti società:

- Start Romagna S.p.a.;
- A.M.R. S.r.l. consortile;

anche in considerazione del fatto che START ROMAGNA Spa ha presentato ricorso contro l'orientamento del MEF e il giudizio è ancora pendente.

Sono state conseguentemente escluse dalle ricognizione suddette le partecipazioni detenute per il loro tramite.(A.M.R. non detiene partecipazioni).

Per quanto concerne Unica Reti Spa si evidenzia che la stessa è partecipata al 51,43% da Livia Tellus Romagna Holding Spa e che fra i soci pubblici è stato stipulato apposito patto parasociale avente natura vincolante solo per la nomina degli organi di amministrazione e controllo.

Rispetto alle partecipazioni societarie detenute per il tramite di enti diversi da società, le Linee guida del MEF 2018 sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.lgs. n. 175/2016) chiariscono che le partecipazioni detenute da enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, fra cui gli enti pubblici economici, non rientrano nel perimetro della ricognizione, dovendo l'ente "tramite" adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Pertanto non vanno inserite nel perimetro della ricognizione le partecipazioni societarie detenute da ACER Azienda Casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena. Non risultano altre partecipazioni detenute per il tramite di altri enti partecipati.

Si precisa infine che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2019 è stata autorizzata Romagna Acque Società delle Fonti Spa all'acquisizione di partecipazioni in Acqua Ingegneria Spa. Tuttavia tale partecipazione a causa di un imprevisto non è stata ancora acquisita e la società ha comunicato che l'operazione dovrebbe concludersi entro il corrente anno.

3) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019

Per ciascuna delle società incluse nel perimetro della ricognizione al 31/12/2019, ad eccezione di quelle in corso di liquidazione, è stata predisposta una scheda istruttoria con gli elementi di valutazione previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016:

- Dati anagrafici della partecipata, sede legale, settore di attività, compagine societaria;
- Indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
- Qualificazione della società ai sensi dell'art. 4 comma 2 e seguenti;
- Numero di amministratori (il numero complessivo dei componenti dell'organo di Amministrazione al 31/12/2019);

- Numero di dipendenti (numero medio dei dipendenti, per l'anno 2019, riportato nella nota integrativa al bilancio di ciascuna società);
- Attività analoghe o simili svolte da altre società o da enti pubblici strumentali;
- Fatturato degli esercizi 2017-2018-2019 e loro media (prendendo a riferimento dal Conto Economico la Voce A 1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e la voce A 5 "Altri Ricavi di vendita" esclusi i contributi, tranne i casi in cui la loro inclusione sia esplicitamente motivata);
- Risultato economico degli ultimi cinque esercizi (2015-2016-2017-2018-2019);
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società
- Conclusioni istruttorie.

Di seguito sono riportate le schede istruttorie per ciascuna società.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

TABELLA 1) Riferimenti giurisprudenziali in materia di controllo

Organismo	Atto	Adozione	Publicazione	Sintesi dei contenuti dell'atto in relazione al controllo pubblico	
ANAC	Linee guida ANAC	Determinazione 1134	08.11.2017	Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C è esercitato da più amministrazioni	
Corte dei Conti	SRC Liguria	Deliberazione 3/2018/PAR	11.01.2018	24.01.2018	In virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'art. 2359, numeri 1), 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della lett. b) dell'art. 2 del TUSP
MEF Direzione VIII -	Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche	Orientamento	15.02.2018		La nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, viene ampliata da parte del M.E.F. anche alle situazioni in cui il controllo da parte dei soci pubblici non è "formalizzato" e si realizza mediante "comportamenti concludenti" (in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra essi)
T.A.R. Veneto	Sez. I	Sentenza 363	07.03.2018	05.04.2018	In mancanza di patti parasociali o di sindacato, di previsioni statutarie o di convenzioni, patti idonei a garantire l'esercizio del "controllo congiunto" dei soci pubblici sulla società, è escluso che i soci pubblici possano controllare "singulatim" vita e attività di una società.
Corte dei Conti	SRC Piemonte	Deliberazione 42/2018 PAR	19.04.2018	23.04.2018	L'espressione "una o più amministrazioni pubbliche" alla lettera m) rende palese che il carattere pubblico del controllo sussiste anche se il controllo di cui all'art. 2359 c.c. non sia esercitato da una sola amministrazione, ma da più amministrazioni pubbliche, le quali, complessivamente considerate, detengano la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di diritto), o un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di fatto) o siano in grado di esercitare un'influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale). Tale interpretazione consente, pertanto, di attribuire rilievo all'esercizio congiunto del controllo di cui all'art. 2359 c.c. da parte di più amministrazioni pubbliche
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia	Sez. I	Sentenza 245	06.06.2018	11.07.2018	Le partecipazioni in società detenute da più soci pubblici, in assenza di convenzioni orizzontali, patti parasociali o di sindacato, non sono in grado di garantire un'azione coordinata e unitaria dei soci pubblici sul governo della società.
Corte dei Conti	SRC Trentino-Alto Adige/Südtirol,	Deliberazione 8/2018 PAR	10.12.2018	10.12.2018	Dal combinato disposto dell'art. 2, c. 1, lett. b), TUSP e dell'art.2359 c.c. emerge che la "pubblica amministrazione" quale ente che esercita il controllo è stata intesa dal legislatore come soggetto unitario, indipendentemente se il controllo venga svolto da una singola amministrazione o da più amministrazioni cumulativamente (cfr. anche orientamento del Mef del 15 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 15, c. 2, TUSP). Analogo orientamento è stato espresso altresì dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti con riguardo alle società con maggioranza del capitale detenuto da una o più amministrazioni pubbliche anche se nessuna, singolarmente, è in grado di esercitare i poteri di controllo previsti dall'art. 2359 c.c.. In particolare, è stato affermato, in linea con quanto osservato dall'ANAC con deliberazione n. 1134/2017, che "devono essere qualificate come società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'art. 2359, numeri 1) 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della

lett. b) dell'art. 2 del TUSP" (cfr. del. Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2018/PAR). Tale lettura, fondata sul dato letterale dell'art. 2 del TUSP, appare anche funzionale all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica del decreto, di assoggettare le società a controllo pubblico a disposizioni più stringenti rispetto a quelle rivolte agli organismi a mera partecipazione pubblica. L'interpretazione esposta, in conformità alla ratio normativa, evita che le società a capitale pubblico frazionato (ricorrenti nell'ambito dell'espletamento dei servizi pubblici locali) possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dettate nei confronti delle "società a controllo pubblico"

Corte dei Conti	SRC Emilia Romagna	Delibera 36/2018/VSGO	13.12.2018	13.12.2018	La norma deve essere intesa in senso ampio comprendendo fra le società in controllo pubblico anche tutte le società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, anche in assenza di patti parasociali formalizzati
Consiglio di Stato	Sede giurisdizionale Sez. V	Sentenza 578	13.12.2018	23.01.2019	Valutando la detenibilità di partecipazioni pulviscolari, si è ritenuto che, pur in presenza di un coordinamento non istituzionalizzato, la partecipazioni maggioritaria di numerosi soci pubblici non consentisse di incidere sulle decisioni strategiche della società, considerando necessaria, ai fini della configurabilità del controllo, la definizione di appositi patti parasociali, ovvero la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci. Nel caso specifico il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello dei Comuni nei confronti della sentenza del Tar Veneto n. 363/2019 e conferma la sentenza in primo grado.
Corte dei Conti	SRC Umbria	Deliberazione 57/2019 QMIG	27.03.2019	28.03.2019	E' stata sospesa la pronuncia in ordine alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Corciano, al fine di stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici, ed è stata rimessa la questione al Presidente della Corte dei conti
MEF	Dipartimento del Tesoro	Rapporto sugli esiti dei piani di revisione straordinaria	16.05.2019		Il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di più P.A. (ciascuna delle quali non detenga una quota di maggioranza) da solo non basta per configurare il "controllo pubblicocongiunto", per il quale occorre anche un coordinamento formalizzato tra le PP.AA. L'orientamento della struttura esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni su una società possa automaticamente desumersi un "controllo pubblico" su di essa ma è necessario che i soci pubblici, ANCHE MEDIANTECOMPORAMENTI CONCLUDENTI siano in grado di esercitare un'influenza determinante sull'operato. [Viene messa inoltre in discussione la sentenza n. 578 del Consiglio di Stato che aveva stabilito come una partecipazione maggioritaria pubblica (tramite partecipazioni "pulviscolari") non fosse sufficiente per l'esercizio del controllo pubblico ma che fosse invece necessaria la presenza di strumenti negoziali (come ad esempio patti parasociali) al fine di rendere più forte l'azione collettiva degli enti pubblici soci].
Corte dei conti	SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 16/2019/EL	20.03.2019	22.05.2019	Statuto e patti parasociali tracciano il perimetro di società a controllo pubblico L'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non può desumersi dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richiede precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del Testo unico delle società partecipate.

Corte dei Conti	SSRR controllo	Deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/19	12.06.2019	20.06.2019	Risolta la questione sollevata dalla regione Umbria con del 57/2019/QMIG del 28/3/2019 che chiedeva di stabilire se le società a partecipazione pubblica maggioritaria dovessero considerarsi in controllo: si ritiene che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", , che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile. Nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società
Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE Giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 17/2019/EL	17.04.2019	04.07.2019	Assume rilievo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale e solo in mancanza di questi potrà avere rilevanza un coordinamento di fatto, espressione di comportamenti concludenti, il cui apprezzamento è rimesso alla prudente valutazione della sezione di controllo. Solo la valutazione complessiva delle circostanze consente di desumere il controllo mediante il sistema delle presunzioni, che deve basarsi su indici gravi precisi e concordanti
Ministero dell'interno	Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.	Atto di indirizzo ex art 154, co.2 del Dlgs 267/2000	12.07.2019		L'Osservatorio fa una disamina dei diversi orientamenti (MEF, Consiglio di Stato e Corte dei Conti in sede di controllo e in sede giurisdizionale) nonché sulla differenza tra "società a controllo pubblico" e "società a prevalente capitale pubblico". Conclude ribadendo che semplici "comportamenti concludenti" o "maggioranze occasionali" non sono sufficienti ad esercitare un controllo stabile o ad incidere significativamente sulla società. Sono invece indispensabili norme di legge o statutarie o patti parasociali formalizzati tra i soci pubblici ma, sotto il profilo normativo, nessuna disposizione di legge prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione di partecipazioni in modo associato e congiunto. Conclude manifestando la necessità di un intervento legislativo che rimuova ogni incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".
Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE Giurisdizionale in speciale composizione	sentenza 25/2019/EL	05.06.2019	29.07.2019	La situazione di "controllo pubblico" non può essere presunta "ex lege" in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, né si può direttamente desumere da un "coordinamento di fatto". Essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e parasociali. Inoltre, anche se i "patti parasociali" per definizione potrebbero avere qualsiasi forma, in presenza di P.A. che sono obbligate alla trasparenza nella gestione della propria attività istituzionale, i patti parasociali sono necessariamente formalizzati per iscritto e presuppongono una deliberazione dell'organo amministrativo di ciascuna amministrazione.
Corte dei Conti	Sez. Autonomie	22/SEZAUT/2019/INPR (Linee guida per il referto annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2018)	22.07.2019	29.07.2019	La mancanza di soci privati rende illogica la pretesa di assenza di controllo pubblico, anche se il coordinamento istituzionale non è formalizzato.

ANAC	Consigliodell'Autorita Nazionale Anticorruzione	Deliberazione 859	25.09.2019		Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.
T.A.R. Marche	Sezione Prima	Sentenza 695	11.11.2019		La maggioranza dei voti in assemblea non è sufficiente a configurare il controllo pubblico che non può prescindere dall'influenza dominante e da forme di coordinamento tra gli enti pubblici soci. Nel caso specifico accoglie il ricorso di una società che l'ha considerata nel perimetro del controllo pubblico sull'abuse della maggioranza pubblica di quote.
Corte dei conti	SRC Umbria	Delibera 77/PAR	20.03.2019	29.11.2019	Secondo la corte il controllo pubblico: - non è configurabile per la sola presenza della partecipazione maggioritaria delle p.a. socie, - non è presumibile da comportamenti di fatto delle p.a. socie. La partecipazione maggioritaria può essere valutata, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, soltanto come indizio di partecipazione di controllo; - non sussiste qualora vi siano vincoli statutari che dispongano il necessario consenso del socio privato per decisioni amministrative di natura straordinaria. La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ritenuto altresì che in capo alle p.a. socie sussista l'obbligo di stipulare patti parasociali ovvero di favorire forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti che consentano alle p.a. socie di esercitare il controllo pubblico; la mancata adozione di patti o la partecipazione a tali forme di aggregazione potrebbe configurare profili di responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti	Sez. Autonomie	29/SEZ AUT/2019/FRG	10.12.2019	20.12.2019	La Corte dei Conti approva il documento "gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - relazione 2019" da presentare al Parlamento. In tale relazione, viene fatta una disamina sul concetto di società a "controllo pubblico". Partendo dal fatto che la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, orientamenti contrapposti in materia di "controllo pubblico congiunto" introduce l'elemento della "dimensione delle quote" affermando che qualora la sommatoria delle partecipazioni pubbliche fosse pari al 100% è pacifica la sussistenza del controllo pubblico mentre nelle società miste a partecipazione pubblica maggioritaria, la Corte afferma che il controllo pubblico si presume, salvo prova contraria. Inoltre, qualora un ente pubblico rivendicasse l'assenza di controllo pubblico, sarebbe tenuto anche a dimostrare la sussistenza del "vincolo di scopo", al fine del mantenimento della partecipazione.

Corte dei Conti	SSRR in sede Giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 1/2020/RIS	21.01.2020
------------------------	---	---------------------	------------

Secondo la Corte di Giustizia UE la valutazione relativa all'esistenza del controllo pubblico non può limitarsi ad un esame meramente formale e cartolare degli indici (controllo sulla carta), ma deve spingersi sino a verificare se i poteri, di cui una singola P.A. sia titolare, siano realmente, effettivamente, stabilmente e permanentemente esercitati in modo da consentire a tale Amministrazione di incidere, in modo sostanziale, "sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di siffatte attività". Nel caso di specie le singole P.A. coinvolte (Ministeri, Regione, Comune, Città metropolitana, Camera di commercio), da sole considerate, non sono in grado di esercitare tale tipologia di controllo>>, essendo <<Ciascuna P.A. ... titolare di una "quota di poteri" che, singolarmente considerati, non sono sussumibili nel concetto di controllo, per come decodificato dalla Corte di giustizia>>, a ciò aggiungendo che <<in caso di "controllo pubblico frazionato o plurimo" (ovverosia proveniente da più Amministrazioni), il concetto di controllo posto dal SEC 2010 richiede l'esistenza di meccanismi di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti dai quali possa emergere che l'entità formalmente privata sia effettivamente controllata dalle P.A., non essendo sufficiente nemmeno che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti negli organi dell'ente titolari del potere decisionale>>, di conseguenza <<**il controllo pubblico congiunto non solo presuppone l'esistenza di strumenti di coordinamento, ma impone anche che tali meccanismi siano effettivamente utilizzati per attuare un controllo reale, sostanziale, stabile e permanente sull'ente privato non lucrativo** (come richiesto dalla Corte di giustizia)>>

Consiglio di Stato	Sezione III	Sentenza 1564/2020	03.03.2020
---------------------------	-------------	--------------------	------------

Possibilità per i soci pubblici di mantenere una partecipazione pulviscolare nella holding stipulando patti parasociali finalizzati a realizzare un coordinamento tra loro, assicurando così il controllo sulle decisioni più rilevanti inerenti la vita e l'attività della società partecipata (si veda Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578).

**PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'**

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA' S.p.A. (trasformata in S.r.l. dal 29/06/2020)

Sede Legale	Piazza del Popolo, 10 Cesena (FC)
Codice Fiscale / P.iva	03919620405
Forma giuridica	Società per azioni con socio unico
Data atto di costituzione	11/01/2011
Capitale sociale	1.000.000 euro
Codice Ateco	81.1

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	100%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	€ 1.000.000

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

Socio Unico Comune di Cesena

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Nessuna

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici. La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

- servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;
- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità;
- servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero e il risparmio delle energie;
 - attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalle norme di settore;
 - attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);
 - svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalle normative vigenti agli enti medesimi;
 - attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;
 - attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
 - promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
- servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:
 - manutenzione della rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
 - manutenzione delle aree a verde pubblico;
 - impianti di illuminazione pubblica
 - sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali;
 - sviluppo di progetti locali di riduzione delle emissioni di CO₂-gas Serra per la protezione del Clima, in linea con gli strumenti di pianificazione energetica comunali e sovracomunali e con gli obiettivi SDGS delle Nazioni Unite. Potrà promuovere azioni di pianificazione, gestione e divulgazione per favorire, a livello locale, uno sviluppo sostenibile per la lotta ai cambiamenti climatici e per una migliore qualità dell'aria nelle città. Potrà attuare iniziative e programmi volti alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
 - attuazione di iniziative e programmi per lo sviluppo di Smart City al fine di ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale della città e renderla maggiormente resiliente alle sfide ambientali e sociali future

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali e industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con Deliberazione Consiliare n.185 del 7/10/2010 il Comune di Cesena ha approvato la costituzione della società (atto repertorio n. 167311 dell'11/01/2011 registrato a Cesena il 20/01/2011 a rogito notaio Paolo Giunchi). Successivamente, con assemblea straordinaria del 9/05/2011, si è proceduto a un aumento di capitale sociale da € 800.000 a € 2.000.000 e alla conseguente modifica dello statuto (atto repertorio n.168258 del 9/01/2011 notaio Paolo Giunchi registrato a Cesena il 21/05/2011 al n. 4426).

Con Deliberazione Consiliare n.95 del 27/09/2012, sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto societario, approvate con verbale di assemblea straordinaria del 25/10/2012, repertorio n.2861 notaio Antonella Odierna. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 6/12/2016 sono state apportate le opportune modifiche allo Statuto Societario per adeguarlo alle previsioni del D.lgs. 175/2016 e per ridurre a € 1.000.000 il capitale sociale. Infine con la deliberazione C.C. 30 del 28/5/2020 è stata approvata la trasformazione della società Energie per la Città da Spa in Srl e sono state approvate le relative modifiche statutarie (assemblea straordinaria dei soci del 19/6/2019 (Atto a rogito del notaio Marco Maltoni di Forlì del 26.06.2020, Rep.n. 36855/24647). L'attività di controllo e di revisione sono state affidate a un Sindaco unico per il quale è stato previsto un compenso annuo di € 9.500.

La società è stata iscritta nel registro degli **affidatari in house** tenuto presso ANAC (ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016) con Delibera n. 887 del 28.10.2020.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Stralcio dell'ART. 8 e 5 dello Statuto: Le partecipazioni sociali possono essere trasferite esclusivamente ad altri enti pubblici. sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta – di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' inefficace nei confronti della società il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

SECONDA SEZIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.lgs. 175/2016)

La società sviluppa progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici, ai sensi del D.lgs. 115 del 2008 con cui sono state introdotte misure volte a favorire il risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni e dal D.lgs. 102/2014 e s.m. e i. con il quale è stato fissato l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, cui concorrono le Regioni e gli enti locali, consistente nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria. La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.lgs. 175/2016)

Si tratta di una società strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le attività svolte dalla società sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 4 alla lettera d) nonché dal comma 7 del medesimo art. 4.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Numero Dipendenti (da bilancio 2019)	10
Numero amministratori (31/12/2019)	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato medio netto dell'ultimo triennio	€ 2.004.927	€ 1.921.780	€ 1.811.756	€ 1.912.821,00
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 1.744.468	€ 1.692.115	€ 1.517.001	
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 260.459	€ 229.665	€ 294.755	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	0	€ 0	€ 0	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 102.552,00	€ 85.183,00	€ 199.212,00	€ 133.662,00	€ 203.177

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Ipotizzabile, per il 2021, una riduzione percentuale dei costi della produzione per servizio (voce B7) rispetto al valore previsto nel budget 2019 pari al -1,5%.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Al momento non sono state rilevate necessità di aggregazione con altre società.

TERZA SEZIONE
CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per tutte le motivazioni sopra illustrate, che qui si intendono richiamate, si conferma che la società Energie per la città Srl possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 per il mantenimento della partecipazione.

Energie per la città Srl. svolge funzioni di ESCo (Energy Service Company) con organizzazione certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014 (ACCREDIA). Si tratta di una società strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La partecipazione dell'ente alla società consente rilevanti economie realizzabili nel settore dell'energy management, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Andrea Montanari

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.

Sede Legale	Via Dismano 4001 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Codice Fiscale / P.iva	03594460408
Forma giuridica	Società per azioni (da agosto 2018)
Data atto di costituzione	24.05.2006
Capitale sociale	120.000 €
Codice Ateco	82.99.99

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	99,76%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	119.700 €

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore Nominale	Quota %
Comune di Cesena	119.700 €	99,76%
Filiera Ortofrutticola Romagnola	300 €	0,24%

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'attività di gestione nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di Cesena in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare sovrintendendo e/o svolgendo direttamente le attività necessarie a tale gestione. La società è strumento organizzativo dell'ente o degli enti soci. Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità ed efficienza. Nel perseguimento degli scopi sociali la Società dovrà rispettare e adeguarsi alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea degli azionisti. Per la gestione degli spazi e dei servizi la Società dovrà operare in equilibrio tra i commercianti venditori che gestiscono stands in locazione e i produttori ortofrutticoli che vendono direttamente i loro prodotti nell'area mercatale. La società dovrà derivare più dell'ottanta per cento del fatturato da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società con convenzione in data 13 Giugno 2006 ha in concessione il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena. Con decorrenza 02/08/2018 è stata trasformata da società consortile a società per azioni con socio unico il Comune di Cesena. Lo statuto è stato adeguato alla normativa vigente e Filiera è stata configurata quale società in house.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

(estratto ART- 6 dello Statuto) Possono essere soci della Società il Comune di Cesena e altre amministrazioni pubbliche del Comprensorio Cesenate.

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società una volta effettuate le iscrizioni nel libro dei soci. Il trasferimento di azioni o diritti di opzione è subordinato al gradimento dell'assemblea, nonché al diritto di prelazione degli altri soci.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Alla società è affidata la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, volto a qualificare, promuovere e commercializzare le produzioni tipiche locali. Il servizio, gestito in economia fino alla costituzione della Società, è regolato dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1/1998

Per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento importante per la commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.1/1998 colloca il mercato ortofrutticolo nell'ambito dei servizi pubblici locali. Il mercato ortofrutticolo è la struttura permanente caratterizzata dall'afflusso e smistamento, sotto controllo pubblico, di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita e al consumo, che conserva tuttora una funzione rilevante sia per la tutela della salute dei cittadini in quanto garantisce la qualità dei prodotti e la certificazione della provenienza degli stessi, sia per lo sviluppo economico del territorio.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	3
Numero amministratori al 31/12/2019	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Nel territorio provinciale non vi sono altre società (sia pubbliche che private) che svolgono attività simili, salvo il Mercato Ittico di Cesenatico di proprietà dell'omonimo comune, in gestione ad una Cooperativa di servizio e il piccolo Mercato ortofrutticolo di Forlì, gestito direttamente dal Comune di Forlì.

FATTURATO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato medio netto dell'ultimo triennio	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 863.223	€ 959.578	€ 874.532	€ 899.111
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 806.300	€ 836.308	€ 851.271	
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 56.923	€ 123.270	€ 23.261	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 0	€ 0	€ 0	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 16.217,00	€ 11.927	€ 13.223,00	€ 26.351,00	€ 6.388

Il fatturato medio dell'ultimo triennio non rientra nei parametri previsti dal D.lgs 175/2016 all'art. 20

E' in corso di approvazione un progetto di sviluppo e rilancio delle attività del centro agroalimentare che dovrebbe portare, a partire dal 2021, ad un incremento del fatturato, stimato, secondo il Business Plan, in € 1.632.000 (Proposta di delibera n. 451/2020). Le principali attività del progetto riguardano: la riorganizzazione, l'ampliamento e l'efficientamento energetico della struttura, la gestione di servizi interni (gestione servizio facchinaggio, carico e scarico merci, efficientamento sistema di differenziazione dei rifiuti, digitalizzazione della galleria e videosorveglianza) nonché il conferimento a titolo di capitale dell'azienda frigo oggi affittata ad un soggetto privato, oltre alla nuova concessione dell'immobile e del relativo servizio per 25 anni.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il progetto prevede investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'efficientamento complessivo (si veda proposta di delibera sopra citata).

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Si stanno valutando a livello regionale, su iniziativa della Regione Emilia Romagna, le possibilità di integrazione fra i principali centri agroalimentari (Parma, Bologna Rimini) Nel 2019, le tre società ("C.A.A.R. s.p.a. consortile Rimini ", "C.A.A.B s.p.a. consortile Bologna " e "C.A.L. s.p.a. di Parma") ed i rispettivi principali soci pubblici (Comune di Rimini, Comune di Bologna e Comune di Parma), insieme alla Regione Emilia-Romagna e su proposta della stessa, hanno sottoscritto un "protocollo di intenti" finalizzato a:

favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzativo;

- individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo attraverso l'integrazione di attività e di servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
- promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale anche attraverso lo sviluppo dell'e-commerce;
- sostenere progetti di sviluppo;
- valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni operative e organizzative in relazione alle filiere tipiche dei territori di appartenenza;

In attuazione di quanto previsto da tale protocollo, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si è aggiunta "F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.") partecipata dal Comune di Cesena, hanno elaborato un primo documento, che ipotizza ed analizza i possibili scenari di integrazione (mediante fusione societaria tra le quattro società).

I soggetti coinvolti, stanno valutando - oltre agli aspetti sopra indicati - il "perimetro" delle varie attività oggetto di potenziale aggregazione, la sostenibilità economica e finanziaria prospettica della società potenzialmente risultante dalla fusione, la compagine sociale, nonché il possibile percorso giuridico-amministrativo per l'integrazione; gli accordi fra i soci per la governance; analizzati questi aspetti potranno valutare l'effettiva opportunità dell'operazione, ed eventualmente approvarla

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa presenta attualmente tutti i requisiti richiesti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 per il mantenimento tranne quello relativo al fatturato. Secondo il business plan allegato al progetto di rilancio del mercato, il progetto consentirà, a partire dal 2021, di incrementare il fatturato elevandolo oltre la soglia di 1.600.000 euro. Nel corso del prossimo 2021 sarà valutata l'opportunità di integrazione a livello regionale con i centri di Bologna, Parma e Rimini.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' A.T.R. Soc.Cons. a r.l.

Sede Legale	Cesena, Piazza del Popolo 10
Codice Fiscale / P.iva	00358700391 / 02295690404
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione	28/04/1975
Capitale sociale	1.103.240 euro
Codice Ateco	52.21.50

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	72,16%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	796.063,06 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore Nominale in euro	%
COMUNE DI CESENA	796.063,06	72,16
COMUNE DI CESENATICO	68.105,16	6,17
COMUNE DI SAVIGNANO SUL UBICONE	65.771,05	5,96
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA*	32.166,10	2,92
COMUNE DI MERCATO SARACENO	29.192,50	2,65
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	26.922,33	2,44
COMUNE DI GATTEO	20.335,63	1,84
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	15.571,46	1,41
COMUNE DI GAMBETTOLA	12.821,67	1,16
COMUNE DI SARSINA	10.839,28	0,98
COMUNE DI LONGIANO	10.295,71	0,93

COMUNE DI RONCOFREDDO	6.938,42	0,63
COMUNE DI VERGHERETO	5.211,80	0,47
COMUNE DI BORGHI	2.653,86	0,24
COMUNE DI MONTIANO	351,72	0,03

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Nessuna partecipazione

OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile, opera per conto e nell'interesse dei soci, e con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il bike sharing. La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente articolo. La società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società ha svolto fino al 28/02/2017 le funzioni di agenzia del TPL poi trasferite ad AMR Srl consortile dal 01/03/2017 sulla base della normativa nazionale (art. 3 bis D.L. 138/2011 e s.m.ei) e regionale (L.R. Emilia Romagna 10/2008 e L.R. 9/2013). Con la Deliberazione Consiliare n. 58/2017, per offrire una risposta più adeguata alle diverse esigenze dei territori cesenate e forlivese, è stata approvata la scissione del ramo afferente le attività del territorio forlivese, la decorrenza dei cui effetti è stata fissata a decorrere dal 01/01/2018. Con la medesima deliberazione n. 58/2017 sono stati approvati, insieme al nuovo statuto, anche i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci.

Ad oggi, ATR Srl consortile è società strumentale in house, che svolge per conto dell'ente le attività e i servizi complementari alla mobilità con particolare riferimento alla gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità di particolari categorie di utenti, la gestione degli accessi nelle zone a traffico limitato, oltre a detenere le dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti tali servizi e il TPL.

Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 186/2018, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 dell'Ente, al fine di delineare una nuova strategia volta al rafforzamento della governance pubblica del servizio sosta e individuare ATR quale gestore unico del servizio, il Comune ha autorizzato l'acquisizione del ramo d'azienda dalla Parcheggi S.p.a. relativo ai parcheggi previsti nel Piano Urbano parcheggi (approvato con Delibere Consiliari n. 557 del 21 marzo 1990 e n. 142 del 25 luglio 1990) precedentemente affidati in gestione alla stessa.

Nel mese di novembre 2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/2018 è stata affidata l'intera gestione della sosta ad ATR soc.cons. a.r.l. fino all'anno 2040.

In data 29/5/2020 è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso ANAC ex art 192 D.lgs 50/2016.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Art. 10 - Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici o a favore di società integralmente possedute da enti pubblici e soggette al controllo analogo degli stessi.

Art. 11 - Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante P.E.C.. Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibera dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Alla società sono affidati i servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai sensi delle L.R. 30/1998, L.R. 10/2008 e L.R. 9/2013). La società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, in relazione ai servizi complementari per la mobilità sopra indicati, come previsto dal Codice della Strada e dalle leggi regionali sopra richiamate.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società è riconducibile alla tipologia prevista all'art. 4, co. 2, lett. d) in quanto produce servizi strumentali agli enti soci.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	25
Numero amministratori (31/12/2019)	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali. Ad oggi non si prospettano aggregazioni con altre società.

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	€ 6.717.546	€ 6.462.327	€ 7.246.107	€ 6.808.660
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 5.865.780	€ 5.655.597	€ 5.786.857	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	€ 900.863	€ 849.076	€ 4.579.712	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 49.097	€ 42.346	€ 3.120.462	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	0	0	0	0	0

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si è dato indirizzo alla società di ridurre, l'incidenza dei costi di funzionamento sui ricavi.

TERZA SEZIONE**CONCLUSIONI ISTRUTTORIE**

Trattasi di società strumentale (art. 4 comma 2 lettera d) D.Lgs 175/2016) alla quale sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai sensi della L.R. 30/1998 e L.R. 10/2008.

La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai servizi complementari per la mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali sopra richiamate.

La società ha tutti i requisiti previsti dagli articoli 4 e 20 del D.lgs 175/2016 per il mantenimento della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' **TECHNE Soc. Cons. a r.l.**

Sede Legale	Via Savolini, 9 - 47521 Cesena
Codice Fiscale / P.iva	02604400404
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione	23.12.1997
Capitale sociale	120.000 euro
Codice Atecori2007	85.59.90

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	50%
Quota di partecipazione del Comune in valore nominale	60.000 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore nominale	Quota
Comune di Cesena	60.000 euro	50%
Liva Tellus Romagna Holding S.p.A.	60.000 euro	50%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

nessuna

OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha per oggetto l'intervento operativo e progettuale nell'ambito della formazione professionale quale strumento di programmazione degli Enti pubblici soci, nonché nell'ambito dei servizi connessi alle attività formative, corsuali e non, alle imprese e delle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico prevalentemente su tutto il territorio della Provincia di Forlì-Cesena. La società opera, in armonia con gli indirizzi della Legge Regionale 12/2003, tendendo verso forme di specializzazione, in linea con l'evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative del territorio. In particolare a tale scopo la società consortile potrà: a) ideare, progettare, realizzare e gestire attività di formazione professionale corsuale e non, e servizi correlati, finanziati e non, da soggetti privati, da Enti pubblici statali, locali e organismi da questi partecipati, nonché da organismi internazionali, comunitari e non, anche per esclusivo conto e a favore di essi; b) stipulare, allo scopo di perseguire gli obiettivi connessi all'oggetto sociale, convenzioni, accordi, intese, contratti e altre forme collaborative con organismi anche sovranazionali, pubblici e privati; c) svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale e dei connessi servizi, fornendo ai propri soci assistenza e consulenza tecnica, al fine di migliorare lo svolgimento delle loro attività e della prestazione dei loro servizi ed esercitare le attività e i servizi richiesti dai soci in quanto rientranti nell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate alle professioni intellettuali dalla Legge n.1815/39; d) raccogliere ed elaborare dati e documentazione che possano comunque interessare la formazione professionale e i servizi connessi, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e periodiche, a carattere tecnico o divulgativo, promuovendo e organizzando convegni, seminari e incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche legate all'istruzione, alla formazione professionale pubblica e privata e allo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico del bacino territoriale rappresentato dai soci; e) curare e sviluppare rapporti e relazioni con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, che sono preposte, si interessano e si occupano della formazione professionale e delle tematiche e dei servizi, ad esse riconnessi, anche allo scopo di rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti le esigenze di ogni sorta, provenienti dai diversi settori in cui la società agisce, per orientarne opportunamente l'attività.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge - quadro in materia di formazione professionale" all'art. 3 prevede che le Regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai principi stabiliti dalla legge e stabilisce inoltre che le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative in materia.

A seguito della L.R. 54 del 7/11/1995, che prevedeva la delega della Regione ai Comuni rispetto alla gestione delle attività di Formazione Professionale e la soppressione dei Centri di Formazione Professionale come strutture organizzative della Regione, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 17/3/1997 e n. 315 del 30/10/1997 è stato istituito, fra i Comuni di Forlì e Cesena, il Consorzio Technè, con l'intento di costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 09/03/2006 è stata approvata la trasformazione del Consorzio in Società Consortile per azioni; nel 2012 con successiva deliberazione Consiliare n. 55 è stata approvata la trasformazione in S.r.l. consortile per l'adozione di un modello gestionale più flessibile e l'assunzione di una modalità di governance semplificata.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2017 è stato adeguato lo statuto societario alla normativa vigente in materia di società controllate.

La Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 all'art. 39, prevede che sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione (delle attività di formazione professionale) già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale).

Tale articolo stabilisce inoltre che i beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 (formazione professionale), sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.

La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, inoltre, stabilisce che la formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale.

Ai sensi della La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, infatti, gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.

Il sistema dell'accredimento è stato previsto e disciplinato con la L.R. n. 5 del 30/6/2011 che stabilisce che (art. 5) possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Estratto da Statuto art. 10 –Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del C.C. negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Il socio pubblico potrà altresì recedere dalla società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche in relazione ad aspetti economico-finanziari, o per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che ha determinato l'adesione alla società.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La L.R. Emilia Romagna 12/2003 e s.m.i. all'art. 28 prevede che "La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. La medesima prevede in capo agli enti locali il rafforzamento dell'offerta formativa al fine di favorirne l'articolazione nell'intero territorio regionale.

L'art. 39 della medesima Legge Regionale recita " Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già' ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 54/95."

Va evidenziato inoltre che l'attività svolta da Techne S.r.l. consortile svolge una importante funzione di sostegno al welfare e in particolare si caratterizza per:

integrazione dei sistemi scolastici con istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro)

- formazione per inoccupati e disoccupati
- inserimenti lavorativi individualizzati volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazioni di difficoltà e da esperienze di emarginazione
- scambio di best practices e partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali.

Fra gli obiettivi del Comune di Cesena approvati con il Documento Unico di Programmazione 2020-2024 è indicato l'obiettivo strategico 2.3 "Sinergia tra lavoro, occupazione, formazione" che, in collegamento alla linea di mandato "Lavoro, Occupazione, Formazione", si propone di "sviluppare una maggior connessione tra i bisogni formativi delle aziende e l'offerta del territorio, anche attraverso nuove piattaforme vicine al concetto di incubatori. Lavorare in maniera sinergica per un dialogo più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro, anche valutando forme di incentivazione per chi, estromesso dai processi produttivi a causa dell'innovazione tecnologica, intendesse

intraprendere percorsi di formazione. Occorre poi attivare politiche a sostegno della prima occupazione, incentivando i giovani della fascia 18-28 anni alla ricerca di un primo posto di lavoro presso le imprese del territorio. Il Comune dovrà adoperarsi affinché gli enti preposti diano ampio spazio all'autoimprenditorialità, sia nell'orientamento scolastico che nelle politiche attive per il lavoro, quale concreta possibilità di realizzazione personale. In questo senso occorre investire per sensibilizzare i più giovani circa l'opportunità di creare un'azienda, e al contempo per evitare che significative esperienze d'impresa vengano disperse per mancato ricambio generazionale."

La partecipazione dell'ente alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali inerenti le funzioni attribuite all'ente dalla Legge Regionale 12/2003 in materia di formazione professionale e per favorire una connessione più sinergica e un dialogo più efficace tra mondo della formazione e il mondo del lavoro.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e 7 art. 4 D.Lgs 175/2016)

L'attività svolta da Techne Srl consortile è qualificabile come servizio di interesse generale. Con la L.R. n. 5 del 30/06/2011 (s.m.i con L.R. 18 luglio 2014, n. 17 - L.R. 30 luglio 2015, n. 13) è stato previsto il sistema dell'accreditamento, per il quale, in applicazione del regime di sussidiarietà, possono far parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, con un ruolo integrativo e complementare, gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, sia pubblici che privati. La partecipazione a Techne Srl consortile è coerente con la normativa regionale, proprio in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati, nel progettare e realizzare attività di formazione professionale corsuale di cui alla L.R. 12/2003 che favoriscano una connessione più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	13
Numero amministratori (31/12/2019)	3

FATTURATO MEDIO e RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Fatturato medio dell'ultimo triennio* Compresi contributi	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 2.945.652,00	€ 2.509.516	€ 2.546.457	€ 2.667.208,33
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 451.174,00	€ 380.960	€ 290.748	
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 2.494.478,00	€ 2.128.556	€ 2.255.709	
di cui Contributi in conto esercizio (*)	€ 2.451.568,00	€ 2.102.934	€ 2.252.342	

Fatturato e ricavi

Nel bilancio della società Techne s.r.l.cons. vengono indicati nella voce A5) *Altri ricavi e proventi* i contributi in conto esercizio. In proposito si precisa che la società opera nell'ambito della formazione professionale e dei servizi connessi alle attività formative corsuali e non, realizzando progetti e corsi di formazione finanziati dalla Regione Emilia Romagna e da altri enti pubblici, anche attingendo al Fondo sociale Europeo, finalizzati a creare figure professionali specializzate e destinati in particolare all'area dello svantaggio (fasce deboli). La Regione Emilia Romagna e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, a partire dal 2006, hanno evidenziato una possibile incoerenza in relazione alla approvazione dei progetti, fra la natura del finanziamento accordato e la sua richiesta attraverso fatturazione in campo iva con emissione quindi di fattura. Successivamente è stato chiarito, sulla base di un principio generale statuito dalla Agenzia delle Entrate, che i contributi erogati a fronte di attività rivolette al perseguimento di finalità di interesse generale della collettività, quindi in assenza di un rapporto sinallagmatico diretto nei confronti della Amministrazione finanziatrice, non configurano il presupposto oggettivo necessario per l'applicazione dell'IVA. Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto anche dagli enti finanziatori, Techne ha proceduto a richiedere a rimborso le somme agli enti stessi senza intenderle come corrispettivi, bensì come erogazioni di denaro a rimborso delle spese sostenute. Ciò avviene a seguito della emissione di note di debito emesse fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72 e come tali contabilizzate nel bilancio redatto in formato Cee sotto la voce A5a "Contributi in conto esercizio", piuttosto che fra i "ricavi delle vendite e delle prestazioni", anche se di fatto si tratta di attività riconducibile all'area ordinaria della gestione aziendale.

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 10.540	€ 9.150,00	€ 12.798,00	€ 10.945,00	€ 22.222

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle realizzate da altre società partecipate dal Comune di Cesena.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si è dato indirizzo alla società di ridurre per l'anno 2021, seppure in maniera ridotta, l'incidenza delle spese generali sul valore della produzione (-0,10% rispetto al 2020).

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non sono state attualmente individuate possibilità di aggregazione della società.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società ha i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. La partecipazione dell'ente alla società è riconducibile ai fini istituzionali inerenti la formazione professionale, in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati. Techne svolge un'importante funzione di sostegno al welfare in quanto si caratterizza per l'integrazione dei sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) la formazione per inoccupati e disoccupati, gli inserimenti lavorativi volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazione di difficoltà ed emarginazione, nonché per la partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali. Svolge un importante ruolo per il raggiungimento dei progetti strategici dell'ente volti a favorire l'inserimento dei propri cittadini nel mercato del lavoro con una particolare attenzione ai soggetti più fragili.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' SER.IN.AR. Soc.Cons.p.A.

Sede Legale	Viale Filippo Corridoni, 18 – Forlì (FC)
Codice Fiscale / P.iva	01940960402
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Data atto di costituzione	02.06.1998
Capitale sociale	1.244.500 euro
Codice Ateco 2007	70.21

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	42,73%
Quota di partecipazione del Comune in valore nominale	531.700 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore nominale	Quota
Comune di Cesena	€ 531.775	42,73%
Comune di Forlì	€ 506.138	40,67%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena	€ 62.101	4,99%
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì-Cesena	€ 62.101	4,99%
Camera di Commercio IAA di Forlì-Cesena	€ 61.354	4,93%
Provincia di Forlì-Cesena	€ 12.445	1%
Comune di Predappio	€ 8.587	0,69%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

	Quota	Valore nominale
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di Formazione e Ricerca - CE.U.B. Soc. Cons. ar.l. *	20%	€ 16.526

* La società ha comunicato con nota n 521 del 25/8 (PGN 101864/2020), che la procedura per il recesso si è perfezionata con l'accredito da parte di CEUB in data 31/12/2019 della somma di € 16.526 corrispondente al valore nominale, come da previsione statutaria.

OGGETTO SOCIALE

La società non persegue scopi di lucro e concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate.

In particolare la società opera:

- a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo e in stretta collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, anche nell'ambito della gestione di Tecnopoli, incubatori di imprese o strutture similari;
- c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, studentati, foresterie, laboratori, musei e sale, anche mediante la stipula di contratti di locazione e/o gestione di durata annuale e/o ultrannuale, relativi ad immobili e strutture da destinare alla accoglienza degli studenti, dei professori e per lo svolgimento delle attività della società; la messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori, insegnanti, ricercatori e studenti, di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula della borsa di studio, prestito d'onore o formule similari;
- d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
- e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario, perseguendo in particolare l'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Si ritiene che le attività svolte da Ser.In.Ar. soc. cons. p.a. rispondano agli interessi della collettività e concorrano allo sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano pienamente fra quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale.

Ser.In.Ar. contribuisce a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale e promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).

Inoltre Ser.In.Ar. favorisce la diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della L.R. 13/2015 che prevede tra le altre funzioni affidate ai comuni anche quelle di sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione e articolazione, oltre al sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Infine ai sensi dell'art. 1 L.R. 15/2007 e smei fra le finalità conseguite con la stessa vi è quella di "elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti social" nonché quella di " favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali" All'art. 5 della medesima L.R. è prevista la conferenza regionale dei comuni aventi sede universitaria, cui partecipano anche le società di sostegno allo sviluppo universitario partecipate dai comuni presenti sul territorio regionale.

Fra le linee programmatiche di mandato, illustrate nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cesena, al punto 4 "La città sapiente" è prevista la gestione di servizi volti a garantire spazi per il coworking e lo studio, aperti con orari flessibili, la promozione di iniziative per l'integrazione degli studenti con la città utilizzando al meglio i servizi e le opportunità che la stessa offre favorendo l'innalzamento della ricchezza culturale.

Per quanto sopra esposto la partecipazione della società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale non a rilevanza economica.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	8
Numero amministratori (31/12/2019)	5

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato medio netto dell'ultimo triennio	€ .1.115.191,00	€ 1.077.511	€ 840.458	€ 1.011.053,33
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.053.712,00	€ . 911.734	€ 837.968	
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 1.683.383,00	1544.415	€ 1.658.706	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.621.904,00	1.378.638	€ 1.656.216	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015

	€ 12.965,00	9.340,00	€ 5.038,00	€ 8.056,00	€ 7.850,00
--	-------------	----------	------------	------------	------------

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

E' stato dato l'indirizzo anche per il 2021 di contenere nel limite del 21,50% il rapporto fra costi del personale e valore della produzione.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non si ravvisano possibilità di aggregazione con altre società partecipate dal Comune di Cesena.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società presenta i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del D.lgs 175/2016. Le attività svolte da Ser.In.Ar. soc. cons. p.a. rispondono agli interessi della collettività e concorrono allo sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano infatti fra quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale. In particolare esse contribuiscono a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).

Ser.In.Ar. inoltre favorisce la diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio e l'attivazione di una stabile attività di ricerca nell'ambito provinciale, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della LR 13/2015. Dalle disposizioni previste all'art. 1 lett. c) e all'art. 5 della LR 15/2007 e sme emerge che il sostegno allo sviluppo universitario rientra fra le competenze e le finalità dei comuni aventi sedi universitarie.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' UNICA RETI S.p.A.

Sede Legale	Via Rubicone dx 1° tratto, 1950 Savignano sul Rubicone (FC) 47039
Codice Fiscale / P.iva	03249890405
Forma giuridica	Società per Azioni
Data atto di costituzione	23.11.2001
Capitale sociale	70.373.150,00 euro
Stato della società	attiva
Codice Ateco	68.20.02

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	32,32%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	22.747.548 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore Nominale	Quota %
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (socio di maggioranza)	36.189.797 euro	51,43%
Comune di Cesena	22.747.548 euro	32,32%
Comune di Savignano sul Rubicone	2.136.429 euro	3,04%
Comune di Cesenatico	1.695.072 euro	2,41%
Comune di San Mauro Pascoli	1.511.454 euro	2,15%
Comune di Gambettola	1.158.561 euro	1,65%
Comune di Gatteo	978.862 euro	1,39%
Comune di Mercato Saraceno	809.878 euro	1,15%
Comune di Sarsina	625.234 euro	0,89%
Comune di Sogliano al Rubicone	531.764 euro	0,76%
Comune di Bagno di Romagna	505.596 euro	0,72%
Comune di Longiano	463.573 euro	0,66%
Comune di Verghereto	393.718 euro	0,56%

Comune di Borghi	261.702 euro	0,37%
Comune di Roncofreddo	231.775 euro	0,33%
Comune di Montiano	132.187 euro	0,19%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

	Valore nominale	Quota
Romagna Acqua Società delle Fonti SpA	1.365.520,24 euro	0,36%

La quota azionaria detenuta in Romagna Acque Società delle Fonti dal 2005 è stata sottoscritta in occasione del conferimento in natura delle fonti di captazione del sistema idrico. Ciò a seguito del progetto approvato dai Comuni Soci (di Unica Reti e di Romagna Acque) che prevedeva l'assegnazione in proprietà a Romagna Acque dei rami di azienda delle società degli asset delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e di Rimini, costituiti da tutti gli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria dell'acqua esistenti.

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a) la titolarità, l'acquisizione e l'amministrazione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato (ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui), del gas, dell'energia elettrica, dell'illuminazione pubblica, dello smart metering e dell'ambiente (mezzi e impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto, il riciclo, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati) nonché le attività di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione di tali servizi;
- b) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi di cui alla precedente lettera a), ove consentito dalle normative generali e di settore;
- c) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto b), anche se non bandite direttamente, e in particolare l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;
- d) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMATI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La Società Unica Reti Spa, ad esclusiva e totale partecipazione pubblica locale, è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con funzione di **Società patrimoniale pubblica** istituita per l'amministrazione degli asset del ciclo idrico integrato (reti e impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti e impianti di distribuzione) e non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2017 sono state approvate le modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni previste dal D.Lgs 175/2016 per le società controllate.

E' stata sottoscritta una convenzione ex art. 30 per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'ATEM Forlì-Cesena, approvata con Deliberazione di C.C n. 91 del 16/04/2009, sottoscritta poi con Atto del Notaio De Simone in data 22/05/2009 a Repertorio n. 39888.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Estratto da art. 5 e 6 dello Statuto -

Possono essere soci i Comuni della Provincia di Forlì – Cesena; la partecipazione di detti Comuni può essere anche indiretta, tramite società di gestione delle partecipazioni sociali (ex art. 4, comma cinque, T.U.) dagli stessi interamente partecipate.

ART.7 dello Statuto - L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che l'acquisto venga effettuato da soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti negli art. 5 e .6. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

UNICA RETI S.p.A. è stata istituita in adempimento degli obblighi stabiliti dall' art. 35, commi 9 e 10 della Legge 448/2001 che prevedeva per gli Enti locali lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e la proprietà e il conferimento ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del T.u.e.l. D.Lgs 267/2000. Ad essa gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'erogazione del servizio idrico integrato e al servizio di distribuzione del gas naturale.

UNICA RETI S.p.A., in coerenza con il suo oggetto sociale, amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. La partecipazione dell'ente alla società è pertanto strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La partecipazione ad UNICA RETI S.p.A. da parte del Comune risulta ammissibile in quanto le attività svolte dalla società sono riconducibili alla categoria dei servizi di interesse generale [art. 4, comma 2, lett. a) del TUP] e a quella dei servizi strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti locali soci [art. 4, comma 2, lett. d)] per la gara gas.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	2
Numero amministratori al 31/12/2019	1

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 8.867.094	€ 8.858.011	€ 8.978.345	€ 8.901.150
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 8.815.663	€ 8.811.213	€ 8.868.853	
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 66.055	€ 47.585	€ 109.978	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 14.624	€ 787	€ 486	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 2.473.589	€ 2.494.188	€ 2.618.860	€ 2.526.668	€ 2.245.722

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta da Unica Reti Spa è solo parzialmente analoga a quella svolta da Romagna Acque in quanto la società amministra, oltre alle reti idriche quelle del gas.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

La Società sta realizzando un contenimento crescente dei costi finanziari a seguito della ricontrattazione dei mutui (2017). Per il triennio 2019-2021 è stato stimato un risparmio di € 29.000. La Società ha inoltre dato disdetta a due fidi sui tre disponibili, con un risparmio per il triennio 2019 – 2021 stimato in € 22.500. Inoltre sono stati attuati interventi di efficientamento energetico che hanno permesso e permetteranno soprattutto negli esercizi futuri, un contenimento dei consumi elettrici e del relativo costo. Infine anche per le spese operative per la sistemazione catastale degli impianti, è stato stabilito un programma di interventi che consenta di contenere i costi tecnici.

Con gli interventi di efficientamento energetico posti in campo, la Società vedrà per il triennio 2019-2021 una riduzione del costo per energia elettrica di circa l'8% annuo medio, rispetto al consumo 2018. Si prevede anche il contenimento dei costi per la sistemazione catastale, che al netto del recupero spese dal gestore, porti ad un risparmio medio di circa 10.000 euro/nel triennio.

Alla società è stato dato l'obiettivo, subordinato alla realizzazione dei progetti della gara gas e dell'integrazione delle reti del SII, di mantenere l'incidenza dei costi operativi esterni sui ricavi pari o minori del 7% nel 2021; e di mantenere l'incidenza del costo del personale sui ricavi inferiore o uguale al 3% nel 2021.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Per l'amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna.

L'analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel servizio idrico integrato, ad oggi con non vengono riconosciute ai fini tariffari. La possibile aggregazione delle società patrimoniale del SII potrebbe consentire al territorio di riferimento di beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, senza un aggravio della tariffa

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società presenta tutti i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Le attività svolte dalla stessa sono riconducibili ai fini istituzionali dell'ente in quanto amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici idrico e gas e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

E' in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento a Romagna Acque Società delle fonti S.p.A. delle reti idriche.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Montanari

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' Cesena Fiera S.p.A.

Sede Legale	Via Dismano, 3845 - 47522 Pievesestina di Cesena
Codice Fiscale / P.iva	01954020408
Forma giuridica	Società per Azioni
Data atto di costituzione	04/04/1995
Capitale sociale	€ 2.000.000
Codice Ateco	82.3 Organizzazione di convegni e fiere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	32,31%
Quota di partecipazione del Comune in valore nominale	€ 646.146

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore nominale	Quota
Comune di Cesena	€646.146	32,31%
CCIAA di Forlì-Cesena	€ 153.337	7,67%
Comune di Roncofreddo	€ 517	0,03%
Italian Exhibition Group (quotata al MTA - Mercato Telematico Azionario dal 19/06/2019)	€ 400.000	20%
Altri Soci	€ 800.000	40%
Totale	€ 2.000.000	100%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Rientrano nel perimetro della ricognizione solo partecipazioni detenute per il tramite di società in controllo.

OGGETTO SOCIALE

Cesena Fiera S.p.a. ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4 comma 7 D.Lgs 175/2016).
La società, soggetto gestore del centro fieristico permanente cesenate, ai sensi della L.R. n. 12/2000 e s.m.i., ha per oggetto:

- a) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne e esposizioni, convegni e iniziative culturali, con tutte le facoltà connesse e conseguenti per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche consentendo ai partecipanti di presentare i propri prodotti e/o servizi e/o relazioni e di diffonderne la conoscenza e promuoverne, ove del caso, la vendita; le manifestazioni potranno avere carattere internazionale, nazionale, regionale e locale;
- b) la gestione di padiglioni fieristici e delle relative strutture, impianti e servizi in disponibilità;
- c) la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la gestione ai fini di cui sopra di altre strutture immobiliari, mobiliari e organizzative;
- d) l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero;
- e) l'organizzazione di servizi di marketing, servizi permanenti di informazione per imprese, enti, organismi associativi sui mercati nazionali ed esteri, nonché di ogni utile iniziativa volta a incentivare e promuovere lo sviluppo economico del territorio;
- f) l'intrapresa di ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza delle tecnologie industriali e/o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto delle proprie manifestazioni fieristiche; la società opererà secondo i criteri di economicità coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali apporti di enti, associazioni, istituti e società.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con atto Rep. 17046 del 4 aprile 1999, a rogito del Notaio Marco Gori di Cesena, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 439 del 17/11/94 si è provveduto alla trasformazione del Comitato "Agricesena" nella "Agricesena S.p.A." per iniziativa del Comune di Cesena e della CCIAA di Forlì-Cesena ai sensi della L. n. 172/90 e approvato il relativo Statuto. Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 109 del 19/4/2005 è stata approvata la modifica statutaria riguardante la nuova denominazione sociale "Cesena Fiera Spa" tenendo conto della diversificazione degli ambiti produttivi del territorio.

Con successive deliberazioni consiliari sono stati approvati aumenti di capitale sociale e la sottoscrizione di nuove azioni, oltre a modifiche statutarie.

Con Deliberazione Consiliare n. 71 del 10/11/2016, si è stabilito di vendere complessivamente il 60% delle azioni pubbliche, per favorire il consolidamento e lo sviluppo della società attraverso le sinergie con gli operatori e gli investitori della filiera. L'ingresso di capitale privato sostiene, inoltre, la crescita della società e agevola una politica di partnership con gli stakeholder del settore anche mediante accordi con operatori nazionali e internazionali.

E' in essere il Contratto di Conferimento del diritto d'uso venticinquennale sull'immobile adibito a centro fieristico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 123 del 10.12.2015 e avente decorrenza 01.01.2016 – 31/12/2040.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

ART. 7 dello Statuto - Le azioni denominate "Categoria Enti" sono riservate a enti pubblici. Qualora dette azioni siano trasferite, a qualsiasi titolo, a soggetti diversi dagli enti pubblici, le stesse si convertono automaticamente in azioni ordinarie ad ogni effetto di legge e sono soggette al limite del possesso azionario di cui all'articolo 6 dello statuto.

Art 6. dello statuto Nessun socio può detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20% del capitale sociale, ad eccezione degli enti pubblici che potranno detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20%. Un socio che si trovi in possesso di azioni ordinarie complessivamente superiori al 20% del capitale sociale potrà esercitare in Assemblea i diritti di voto limitatamente a una quota pari al 20% del capital sociale.

ART. 11 dello Statuto - Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto sostitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto della società determinato, nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2437 del Codice Civile. Il socio che recede ha diritto di ottenere un rimborso determinato secondo l'art. 2437-ter del Codice Civile.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI e TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

La gestione delle fiere è consentita dall'art. 4 comma 7 che prevede "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane."

La società, avente come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici è riconducibili ai fini istituzionali inerenti lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, in grado di attrarre espositori e visitatori da ambiti nazionali e internazionali rappresentano un importante veicolo per lo sviluppo economico locale per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre buyers anche internazionali e flussi turistici del segmento business e customer, generando esternalità positive non solo per le imprese locali operanti nei settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio, contribuendo a promuovere l'immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, per la promozione e lo sviluppo, anche turistico del territorio.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (al 31/12/2019)	13
Numero amministratori (al 31/12/2019)	7

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato medio dell'ultimo triennio	€ 5.265.740,00	5.376.414	€ 5.157.492	€ 5.266.548,67
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 5.260.786,00	€ 5.348.319	€ 5.153.287	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	€ 9.954,00	€ 74.486	€ 7.205	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 5.000	€ 46.391	€ 3.000	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 103.775,00	€ 141.437,00	€ 149.979,00	€ 150.556,00	€ 124.399,00

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Non risultano attività similari svolte da altre società o da enti pubblici strumentali

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Nel 2020 moltissime fiere, sia in Italia che all'estero, sono state annullate o rinviate a causa del Covid-19. Una quota, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77) è destinata al ristoro delle perdite subite dagli operatori a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di fiere e di congressi in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Cesena Fiera ha sostituito la tradizionale fiera Macfrut con una versione digitale e ha così contenuto la drastica riduzione dei ricavi riuscendo a presentare un preconsuntivo in sostanziale pareggio. Il CdA ha inviato all'ente una relazione che illustra la situazione della società e il progetto di sviluppo e rilancio della stessa, indica gli investimenti necessari alla ridefinizione del portafoglio delle manifestazioni nonché gli interventi strutturali nell'ambito dell'intero quartiere fieristico. E' in corso l'iter per l'approvazione della proposta avanzata dalla società di aumento di capitale e sottoscrizione di nuove azioni proposta di Delibera n. 487/2020.

E' previsto il monitoraggio almeno semestrale della situazione economico-patrimoniale per la verifica dell'andamento delle attività.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non si ravvisano possibili aggregazioni con altre società partecipate dall'ente.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Da quanto sopra esposto, si conferma che la società possiede i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016. La possibilità di mantenere società che svolgono l'attività di gestione di spazi ed eventi fieristici è espressamente prevista dall'art. 4 comma 7 del decreto succitato. La gestione delle fiere oltre a generare un effetto positivo sugli scambi commerciali, sulla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, determina importanti esternalità positive sul territorio. Il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, sono in grado di attrarre espositori e visitatori da ambiti nazionali e internazionali e rappresentano un veicolo importante per lo sviluppo economico locale, per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre buyers anche internazionali e flussi turistici, generando benefici non solo per le imprese locali operanti nei settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo, dei trasporti e del commercio, contribuendo anche a promuovere l'immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici, ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, un volano per la promozione e lo sviluppo, anche in chiave turistica, del territorio.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' START ROMAGNA S.p.A.

Sede Legale*	Via Altiero Spinelli, 140 – Cesena (FC)
Codice Fiscale / P.iva	03836450407
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	04.11.2009
Capitale sociale	29.000.000 euro
Codice Ateco	49.31

- Il trasferimento della sede a Rimini avrà effetto dall'1/1/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	15,59%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	4.521.090 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA*

	Valore Nominale	Quota %
Ravenna Holding SpA	€ 7.092.737,00	24,46%
Rimini Holding SpA	€ 6.373.467,00	21,98%
Livia Tellus Romagna Holding SpA	€ 5.060.137,00	17,45%
Comune di Cesena	€ 4.521.090,00	15,59%
TPer SpA	€ 4.035.043,00	13,91%
Provincia di Rimini	€ 721.475,00	2,49%
Provincia di Forlì-Cesena	€ 490.660,00	1,69%
Altri soci con quote inferiori allo 0,7%	€ 705.391,00	2,43%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'*

Rientrano nel perimetro della ricognizione solo partecipazioni detenute per il tramite di società in controllo.

OGGETTO SOCIALE

Sono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone
- b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi e integrativi della mobilità;
- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;
- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;
- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società o enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- j) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza e il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- k) l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- l) produzione, distribuzione, vendita e utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta, legate all'attività principale di trasporto.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La L.R. n. 10/2008 promuove, all'art. 24, l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

La società Start Romagna risulta dal processo di fusione per incorporazione delle società ATM di Ravenna, AVM di Forlì-Cesena e di TRAM SERVIZI di Rimini, quale atto conclusivo del riordino della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l'aggregazione delle aziende pubbliche di TPL.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22/7/2010 si è concluso il percorso aggregativo, è stato approvato lo Statuto della società e l'adesione alla stessa.

Successivamente i soci hanno avviato una trattativa con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare l'acquisizione, da parte di Start Romagna, del ramo di azienda che gestisce la linea di Tpl Rimini –Valmarecchia di proprietà della società TPER, controllata dalla stessa Regione Emilia Romagna, con l'obiettivo di unificare le gestioni in mano pubblica nel bacino di Rimini; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/10/2012 è stato approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di TPER nella compagine societaria. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2019 si è dato atto delle modifiche allo statuto di Start Romagna avvenuto in assemblea soci del 17.05.2019.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

ARTICOLO 10 (dello Statuto START ROMAGNA S.p.A) – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata agli altri soci risultanti dal Libro dei Soci indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il corrispettivo offerto e ogni altra condizione della cessione. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni poste in vendita. Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al numero di azioni da ciascuno già posseduto.

**SECONDA SEZIONE
VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE**

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.lgs. 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e L.R. 10/2008.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Start Romagna spa svolge un servizio di interesse generale assegnatole dall'Agenzia per il TPL a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	947
Numero amministratori (31/12/2019)	5

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	€ 77.183.026,00	€ 74.797.853	€ 74.313.953	75.431.611
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>€ 70.755.578,00</i>	<i>€ 68.623.099</i>	<i>€ 68.928.216</i>	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	<i>€ 14.267.012,00</i>	<i>€ 14.339.252</i>	<i>€ 12.330.429</i>	

<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 7.839.564,00	€ 8.164.498	€ 6.944.692
---	----------------	-------------	-------------

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 93.317,00	€ 588.569,00	€ 1.832.972,00	€ 868.586,00	€ 495.463,00

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta dalla società non è analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o enti pubblici strumentali del Comune di Cesena.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le operazioni di razionalizzazione, ottimizzazione dei servizi, efficientamento saranno previste nel piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto dell'impatto delle misure di sicurezza introdotte in relazione alla pandemia da Covid-19 in atto.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Al momento non sono state ipotizzate aggregazioni con altre società partecipate dall'ente.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per quanto concerne la nozione di controllo si fa riferimento a quanto indicato al punto 2 del paragrafo "Il controverso concetto di controllo pubblico e gli orientamenti del Comune di Cesena" della presente relazione. La società presenta i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) START Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.lgs 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e L.R. 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL. Il superamento del doppio ruolo dell'ente che partecipa all'agenzia per il TPL e alla società che gestisce il servizio va perseguito nel rispetto della normativa regionale, contemperando le esigenze di garantire un servizio indispensabile ai cittadini e favorire processi concorrenziali finalizzati ad una migliore efficienza e contemporaneamente di tutela del valore patrimoniale della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Sede Legale	Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì (FC)
Codice Fiscale / P.iva	00337870406
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	15.03.1994
Capitale sociale	375.422.520,90 euro
Codice Ateco	36

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota diretta di partecipazione del Comune di Cesena in %	10,08%
Quota diretta di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	€ 37.846.188,8

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore nominale	Quota%
Ravenna Holding S.p.A.	109.374.866	29,13%
Livia Tellus-Romagna Holding S.p.A.	60.324.594	16,07%
Rimini Holding S.p.A.	44.827.695	11,94%
Comune di Cesena	37.846.189	10,08%
Altri Soci pubblici (con singole quote di partecipazione inferiore al 5%)	123.049.177	32,78%
TOTALE CAPITALE SOCIALE	375.422.521	100,00%

Tutti i soci sono pubblici, la partecipazione dei Comuni è sia diretta che indiretta; tramite società "holding" comunali e/o società patrimoniali dei Comuni

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'	Quota	Valore nominale
Plurima S.p.A.	32,38%	48.420 euro

Con deliberazione di consiglio comunale n.16 del 21/3/2019 è stata autorizzata la partecipazione in Acqua Ingegneria Srl che tuttavia non è stata costituita nel corso del 2019 a causa di un imprevisto che ha riguardato l'Autorità portuale. La società ha comunicato che l'operazione dovrebbe concludersi entro il corrente anno.

OGGETTO SOCIALE

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi, costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti sul territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato; progettazione e costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio del ciclo unitario e integrato dell'acqua.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La Società ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs 175/2016 si configura quale "società in house" con affidamento diretto da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) delle seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; in qualità di proprietario-finanziatore, ha sottoscritto in data 17/12/2014, con ATERSIR ed HERA l'"Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle Province di Forlì – Cesena – Ravenna – Rimini nel periodo 2014-2023".

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 15/11/2017 sono state approvate le modifiche statutarie di Romagna Acque S.p.a. ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

A seguito della deliberazione n. 96 del 2/5/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con la quale è stata rilevata la non conformità dello statuto alle previsioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs 175/2016 in quanto era previsto come organo amministrativo un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (e non anche l'amministratore unico) in data 25 giugno sono state apportate le ulteriori modifiche tese a prevedere la possibilità che l'organo amministrativo possa essere costituito anche dall'amministratore unico. Tale modifica non è stata approvata dal Consiglio Comunale in quanto, a seguito delle consultazioni elettorali il primo consiglio comunale si è riunito solo in data 27 giugno.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La società è per vincolo statutario (art.5, comma 2) a totale capitale pubblico, rientrano fra i soci pubblici anche quelle società che per legge e/o per statuto sono vincolate ad essere a totale partecipazione pubblica.

Il trasferimento delle azioni può avvenire solo ed esclusivamente fra soggetti pubblici (come definiti nello stesso statuto art.8 comma 1).

Oltre che nello statuto, i suddetti vincoli sono riconfermati anche nella Convenzione che i soci hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (data ultimo aggiornamento: 18.12.2007) e finalizzata all'esercizio del controllo analogo congiunto

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".

Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale. Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società opera sulla base di un contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. lgs. 50/2016 che e ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) e dell'art 16 del D. lgs. 175/2016. La Società gestisce, con affidamento diretto da parte di ATERSIR, un servizio di interesse generale (Servizio Idrico Integrato) e ne amministra le reti.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero dipendenti (2019)	158
Numero amministratori (31/12/2019)	5

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta da Romagna Acque è solo parzialmente analoga a quella svolta da Unica Reti Spa che amministra, oltre alle reti gas, parti delle reti idriche E' in corso uno studio di fattibilità per il conferimento delle reti di Unica in Romagna Acque.

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
		€ 59.608.913	€ 56.193.754	€ 55.031.525
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 50.568.234	€ 47.770.635	€ 47.354.724	
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 9.748.158	€ 10.275.292	€ 9.633.762	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 707.479	€ 1.852.173	€ 1.956.961	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 7.041.108	€ 7.296.834	€ 4.176.159,00	€ 6.255.682,00	€ 6.865.320

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

I soci di Romagna Acque hanno approvato nel 2018 un progetto di "lean organization" finalizzato al miglioramento, in termini di efficienza, della produzione di acqua potabile (produrre acqua potabile di qualità migliore di quella attuale), mediante un potenziamento complessivo dell'organico della società, in termini sia quantitativi (inserimento di nuove figure professionali), sia qualitativi (percorsi di carriera), il tutto ad impatto economico netto positivo. Eventuali variazioni rispetto al progetto dovranno essere sottoposte all'approvazione preventiva del coordinamento soci e successivamente dell'assemblea.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Per l'amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna.

L'analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel servizio idrico integrato, ad oggi non vengono riconosciute ai fini tariffari. La possibile aggregazione delle società patrimoniale del SII potrebbe consentire al territorio di riferimento di beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, senza un aggravio della tariffa.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. presenta tutti i requisiti di cui all' 20 del D.Lgs 175/2016. Si tratta di una società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale. Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è indispensabile per garantire il Servizio Idrico Integrato, che svolge sulla base di apposito contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003. E' tutt'ora in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti S.p.a. a Romagna Acque S.p.a..

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Flni

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' A.M.R. s.r.l. consortile

Sede Legale	Piazza Leonardo Sciascia 111- Cesena (FC) 47521
Codice Fiscale / P.iva	02143780399
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione	15/12/2003
Capitale sociale	100.000 euro
Stato della società	attiva
Codice Ateco	52.21.9

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	9,46%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	9.460,86 euro

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore Nominale euro	Quota %
Comune di Cesena	€ 9.460,86	9,46%
Comune di Rimini	€ 24.685,01	24,69%
Comune di Forlì	€ 13.192,46	13,19%
Comune di Ravenna	€ 9.597,60	9,6%
Provincia di Forlì - Cesena	€ 9.467,32	9,47%
Altri soci pubblici	€ 33.596,75	33,5%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

	Valore nominale	Quota
nessuna		

OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile e opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo, costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna, di tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate. In particolare, nel suddetto ambito territoriale romagnolo la società svolge:

a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata; b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone; c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore; d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore. La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo: a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione delle intermediazioni in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs 58/1998; b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

L'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 ha posto in capo alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della succitata norma, con propria delibera di Giunta n. 908 del 2/7/2012, ha individuato cinque ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l'ambito "Romagna", cui sono confluiti i bacini di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna.

La L.R. n.30 del 2/10/1998 prevedeva, all'art. 19 (così come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 8 del 28/4/2003) la costituzione, da parte di Province e Comuni, di un'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, alla quale attribuire, oltre ai compiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, di gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, anche quelli relativi alla gestione della mobilità complessiva, alla progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; tali funzioni sono state poi integrate con la L.R. 29/2007 che ha ampliato le funzioni dell'Agenzia inserendo fra i suoi compiti la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente e rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.

Con la L.R. n.10 del 30/06/2008 e in particolare con l'art. 25 è stato previsto per l'agenzia

- la trasformazione in società a responsabilità limitata con amministratore unico;
- lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse (trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani);
- l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali.

L.R. n. 9 del 25/07/2013 ha confermato che per semplificare la governance del sistema, occorre attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione.

Con delibera di CC 100/2014, pertanto, sono stati approvati gli indirizzi per la costituzione dell'azienda unica romagnola per il trasporto pubblico locale, la trasformazione dell'Agenzia ATR in s.r.l. consortile e la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl (società beneficiaria), che con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR Srl consortile (Bacino di Forlì Cesena) e AM srl consortile, (bacino di Rimini) che ha assunto la nuova denominazione di AMR-Agenzia Mobilità Romagnola – S.r.l. Consortile ed è stato approvato il relativo statuto.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La partecipazione degli enti inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale Romagna è obbligatoria ai sensi di legge (vedi richiami normativi al punto precedente). Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell'“ambito territoriale romagnolo”. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia e sopra richiamata. Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle previste all'art. 4 comma 2 D.Lgs 175/2016 alla lettera d) servizi strumentali.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti 2019	19
Numero amministratori (31/12/2019)	1

FATTURATO MEDIO e RISULTATO ECONOMICO

	2019	2018	2017	MEDIA
Fatturato	€ 2.528.939		€ 1.803.988	€ 2.396.576
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 371.456	€ 630.332	€ 272.990	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	€ 58.779.814	€ 56.679.730	€ 51.401.624	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 56.622.331	€ 54.453.261	€ 49.870.626	

	2019	2018	2017
Risultato d'esercizio	-162.813	37.131,00	€ 533.031,00

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Il Comune di Cesena non detiene partecipazioni in altre società con il medesimo oggetto sociale.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA' E CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO

Non si ravvisano al momento possibilità di aggregazione con altre società.

Eventuali obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento saranno definiti con l'approvazione del budget in sede di assemblea dei soci.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società ha i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP. La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia (LR.10/2008 e LR 9/2013). Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale. La partecipazione degli enti inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale Romagna è obbligatoria ai sensi di legge. Non si ravvisa alcuna ipotetica modalità alternativa di gestione, seppur si presenti la necessità di una più complessiva messa a punto del tessuto normativo di riferimento in merito al servizio di trasporto pubblico locale e delle sue modalità di programmazione, affidamento e gestione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing.Giovanni Flni

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' LEPIDA S.c.p.A.

Sede Legale	Via Della Liberazione 15 40128 Bologna
Codice Fiscale / P.iva	02770891204
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni*
Data atto di costituzione	01/08/2007
Capitale sociale	€ 69.881.000
Codice Ateco	61

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	0,0014 %
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	€ 1.000,00

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA*

	Valore Nominale	Quota %
Comune di Cesena	€ 1.000	0,0014%
Regione Emilia Romagna	€ 66.835.000	95,6412%
Altri Enti Locali	€ 1.090.000	1,5598%
AUSL Bologna	€ 1.297.000	1,856%
Istituto Rizzoli	658.000	0,9416%
Altri Enti Pubblici	-	-
Azioni proprie Lepida	-	-

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

	Quota	Valore nominale
Nessuna		

OGGETTO SOCIALE

ART. 3 Statuto

3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea e ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;

III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo e amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;

VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;

VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;

IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione e informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità e ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci; 3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari e in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring. 3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/03/2003 il Comune di Cesena ha approvato l'adesione all'"Accordo di programma quadro, rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna - primo stralcio" (Delibera Giunta Regionale n. 205/03). Tale Accordo, relativo al progetto di rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna destinata ai collegamenti fra gli enti, è stato stipulato dalla Regione e dagli Enti Locali aderenti e la sua attuazione è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165/2003, modificato con delibera di Giunta regionale n. 891/2003. Per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi della L.R. 11/2004 ("Sviluppo regionale della Società dell'Informazione") la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n.1080/2007, ha quindi autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire, in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale, le indicazioni di indirizzo ricevute.

Con atto repertorio n. 50749 del 1/08/2007, a rogito notaio Federico Stame, si è costituita la società "Lepida S.p.A." Con Deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 14/10/2008, il Comune di Cesena ha aderito alla rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna LEPIDA e alla convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di servizi di telefonia fissa (VOIP), trasmissione dati e servizi innovativi su larga banda e successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/07/2012, ha conferito alla società "Lepida S.p.A." la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazioni del Comune di Cesena. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 06/12/2016 sono state approvate le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle pressioni del D.Lgs 175/2016, il nuovo statuto è stato approvato altresì in Assemblea Straordinaria del 19/12/2016. Con Delibera di Assemblea Straordinaria del 12/10/2018 è stata approvata l'operazione di fusione con CUP 2000 e contestuale trasformazione in società consortile per azioni, con effetto dall'1/1/2019. Con delibera C.C. n. 4 del 31/1/2019 è stata approvata la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Con delibera ANAC 535 del 26/6/2019 la società è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso l'ANAC.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività previste dalla Legge Regionale n. 11/2004 (art. 10 e art. 14) e Legge Regionale n. 14/2014 (art. 15 e 16) relative a: supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale; fornitura dei servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT; definizione degli standard dello scambio delle informazioni; capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo e acquisto dei servizi; adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio regionale; nodo tecnico informativo centrale; sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing); realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali e locali in ambito urbano (MAN) e delle sottoreti componenti le Man; fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali ecc. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) l'ente locale, persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici e organizzativi. Per i motivi sopra esposti la partecipazione alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionale dell'ente.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

In particolare si evidenzia che Lepida S.c.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERretre". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette

attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

Le attività svolte dalla società rientrano tra quelle previste dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016, lettere a) e d).

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	597
Numero amministratori (31/12/2019)	3

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	€ 60.510.381	28.668.522	€ 28.228.448	€ 39.135.783,67
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 60.196.814	€ 28.196.014	€ 27.844.332	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	€ 469.298	€ 618.039	€ 540.398	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 155.731	€ 145.531	€ 156.282	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 88.539	€ 538.915	€ 309.150,00	€ 457.200,00	€ 184.920,00

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento con Delibera di Giunta n. 1702 del 23.11.2020, la Regione Emilia Romagna in qualità di socio di maggioranza ha previsto che per ciascun esercizio, che l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analogha incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

Su impulso della Regione Emilia Romagna, che detiene la maggioranza delle partecipazioni in data 19/12/2018 la società, si è fusa con CUP e la decorrenza dell'efficacia dell'operazione dall'iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese si presume dall'1 gennaio 2019.

TERZA SEZIONE

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Lepida è una società a totale partecipazione pubblica di cui la Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita civile ed economica, attraverso la società Lepida l'ente intende assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia per l'ente che per i cittadini. In particolare, Lepida si occupa di reti e servizi per la Connettività (Internet e VPN tra sedi, gestore di reti di telecomunicazione), del sistema di autenticazione digitale (FedERa); del Sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali in diretta e on-demand (MultiPLER); dell'infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi (IcaER); del Servizio di comunicazione digitale a distanza (ConfERence); della Piattaforma per i pagamenti on-line verso gli Enti (PayER). Lepida gestisce inoltre il Data Center collegato agli enti con banda ultra larga e centralizzato utilizzando come sito di Disaster Recovery per il DataCenter; gestisce il Servizio di connettività radiomobile (ERretre); lo sviluppo di infrastrutture per banda ultra larga nelle aree classificate "bianche" del territorio dell'Emilia Romagna (Banda Ultra Larga). Si rileva che le attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006). Per quanto sopra esposto e per le motivazioni analiticamente sopra richiamata la società presenta i requisiti per il mantenimento della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' **HERA S.p.A.** (quotata alla borsa valori di Milano dal 26.6.2003)

Sede Legale	BOLOGNA (BO) VIALE BERTI PICHAT 2/4 CAP 40127
Codice Fiscale / P.iva	04245520376
Forma giuridica	Società per azioni Società quotata
Data atto di costituzione	10/03/1995
Capitale sociale	1.489.538.745,00
Codice Ateco	36

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	1,1217%
Quota di partecipazione del Comune in valore nominale	€16.708.216

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Le partecipazioni di Hera in altre società non costituiscono partecipazioni indirette in quanto la stessa non è controllata dal Comune di Cesena

OGGETTO SOCIALE

Società Multiservizi:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso e in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati;

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi: (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

VINCOLI PER VENDITA QUOTE

Con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/05/2018 è stato approvato un nuovo contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari con il quale sono state assoggettate al sindacato di blocco e al vincolo di non trasferibilità tutte le azioni in portafoglio. Il trasferimento delle azioni soggette al blocco è possibile solo nei confronti di soggetti pubblici.

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2019)	2.942
Numero amministratori (31/12/2019)	15

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato medio dell'ultimo triennio	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 1.388.467.333	€ 1.388.467.333	€ 1.388.467.333	€ 1.388.467.333
<i>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€1.206.040.527	€ 1.219.744.256	€1.223.902.412	
<i>A5) Altri Ricavi e Proventi</i>	€ 189.628.319	€ 171.049.695	€ 155.036.788	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	0	0	€ 0	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	166.311.616	195.139.030	€ 170.415.559	€ 144.687.056	€ 171.977.932

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art. 26 comma 3 del Dlgs 175/2016, che recita “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

PRIMA SEZIONE
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' PLURIMA S.p.A.

Partecipazione detenuta dalla tramite ROMAGNA ACQUE S.p.a.

Sede Legale	Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì (FC)
Codice Fiscale / P.I.V.A.	003362480406
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	13.05.2003
Capitale sociale	150.000,00 euro
Codice ATECO	36
Codice NACE	36

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

Quota di partecipazione diretta detenuta da Romagna Acque S.p.a.	32,28%
Quota di partecipazione di Romagna Acque S.p.a. in valore nominale	€ 48.420,00

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il CER	€ 101.580,00	67,72%
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.	€ 48.420,00	32,38%

OGGETTO SOCIALE

(Articolo 2 Statuto)

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici, ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative.

PRINCIPALI RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società Plurima S.p.a è stata costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13, c. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002 n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.) e Romagna Acque S.p.a.. Plurima S.p.a. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe a) fino al 2037, riconosciuto dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto dall'art. 7.07 della Convenzione quadro del 4/4/2003 sottoscritta con Romagna Acque S.p.a..

L'art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002 prevede che *"Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti tra le parti"*.

Su tali basi, Romagna Acque S.p.a., gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione che sta recuperando. Il finanziamento, attraverso Plurima S.p.a., delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie per soddisfare esigenze di fornitura idrica mediante le opere assegnate a Plurima. Qualora venisse dismessa da Romagna Acque S.p.a. la partecipazione in Plurima S.p.a. occorrerebbe considerare il rischio di mancato recupero dell'investimento effettuato sulla base delle sopra richiamate normative e dei relativi atti attuativi, oltre alla impossibilità di soddisfare le esigenze pubbliche di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Come previsto dalla legge istitutiva, C.E.R., essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria tra cui: il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e in caso di recesso o cessione di quote o di trasferimento del predetto diritto di opzione, il diritto di prelazione all'acquisto da parte degli altri Soci.

SECONDA SEZIONE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Comma 1 art. 4 TUP

La società ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, ed è riconosciuta dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal Fiume Po (art. 7.07 Convenzione Quadro del 4/4/2003 sottoscritta con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a) pertanto produce beni e servizi indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali relativi alla fornitura dell'acqua.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Comma 2 art. 4 TUP

Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, le attività ad essa rimesse dalla legge e quindi svolte attengono alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. 175/2016.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero dipendenti al 31/12/2019:	0
Numero amministratori al 31/12/2019	3

Al fine di ridurre i costi di funzionamento l'attività viene gestita mediante collaborazione con i soci.

In data 16/12/2019 l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato le modifiche statutarie volte a

- prevedere quale organo amministrativo un amministratore unico o un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri;
- prevedere che gli amministratori non percepiscano compensi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto medio dell'ultimo triennio	2019	2018	2017	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 1.440.075	1.452.213	1.477.671	
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 345.669	341.736	€ 351.706	
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 1.094.406	€ 1.110.477	€ 1.125.965	
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	0	0	0	

Risultato d'esercizio	2019	2018	2017	2016	2015
	€ 34.575	€ 46.813	€ 39.013,00	€ 6.300,00	€ 7.732,00

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Non si ravvisano società con attività analoghe a quelle svolte da Plurima S.p.a.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

Non si ravvisano opportunità di aggregazione con altre società.

TERZA SEZIONE**CONCLUSIONI ISTRUTTORIE**

Per le motivazioni analiticamente sopra riportate la società, costituita in base al D.L. 138/2002 per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs 175/2016. La società non ha dipendenti e ha tre amministratori che però non percepiscono compensi.

IL DIRIGENTE
Tutela dell'ambiente e del territorio
F.to Ing. Giovanni Fini

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi